

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1300

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRISTIAN IANNUZZI, PAOLO BERNINI, AGOSTINELLI, GAGNARLI,  
GRILLO, LIUZZI, MANTERO, PAOLO NICOLÒ ROMANO**

Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, concernenti l'istituzione dell'anagrafe degli animali di affezione, la disciplina dei canili e gattili comunali e dei rifugi per cani nonché i limiti all'esportazione di animali verso Paesi esteri

*Presentata il 3 luglio 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 (trattamento dei cani e di altri animali di affezione) specifica che i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 (canili e gattili sanitari, rifugi pubblici e privati), non possono essere soppressi e che i cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 non possono essere destinati alla sperimentazione.

In numerosi Paesi europei, come pure negli Stati Uniti d'America, le normative

sono differenti e spesso prevedono la soppressione di cani, gatti ed altri animali di affezione, nei canili e nei rifugi pubblici o privati. Vi sono inoltre Stati che legittimano la possibilità che gli animali di affezione vengano ceduti alla sperimentazione e molti Paesi non dispongono di un'anagrafe canina obbligatoria.

La diffusissima pratica di inviare cani e gatti italiani in adozione all'estero, principalmente in alcuni Paesi del nord Europa, tra i quali la Germania, la Svizzera, l'Austria, il Belgio, la Svezia e la Norvegia, tutti dotati di normative differenti dalla nostra, appare quindi in contrasto con i principi ispiratori della citata legge in materia di animali di affezione e preven-

zione del randagismo, poiché vengono meno le necessarie condizioni di reciprocità, in quanto ciò che nel nostro ordinamento è oggetto di tutela, come la vita e il benessere degli animali, potrebbe non esserlo in altri Paesi.

Il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, si occupa esclusivamente degli aspetti sanitari legati al trasporto, non stabilisce garanzie sufficienti per l'effettiva tutela degli animali ed è talvolta utilizzato per dissimulare fraudolentemente movimenti commerciali di animali da compagnia.

La direttiva ministeriale attuativa del citato regolamento stabilisce che « per ogni movimentazione le associazioni, ONLUS o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali devono fare, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla partenza degli animali, una comunicazione all'ASL territorialmente competente, specificando le generalità dell'associazione ricevente e del privato cittadino che adatterà l'animale, il numero del relativo *microchip* e del passaporto comunitario »; tale indicazione appare difficilmente applicabile nei Paesi dove non esiste l'anagrafe canina obbligatoria.

Quando un Paese estero è privo di un'anagrafe obbligatoria, appare impossibile, una volta che l'animale abbia varcato la frontiera, mantenere alcuna tracciabilità e il tentativo, posto in essere nel 2011, dal Ministero della salute, di ipotizzare una strategia comune per accertare la destinazione finale, non ha trovato alcun riscontro positivo da parte di Germania, Svizzera, Austria e Svezia.

Lo straordinario numero di animali richiesti in adozione ogni anno, e da molti anni a questa parte, da alcuni di questi Paesi, dà luogo a inquietanti ipotesi. Da tempo associazioni animaliste e singoli si battono e denunciano, richiedendo attenzione e interventi su quello che appare un controsenso teso ad alimentare oscuri

traffici. In numerose circostanze, infatti, quando vi è stato l'intervento delle autorità competenti, o sono state avviate indagini, si sono riscontrate clamorose anomalie: falsi adottanti, maltrattamenti e numerosi altri illeciti.

Lo stesso sistema di staffette per le adozioni all'interno del territorio italiano, pratica spesso mossa da un generoso impegno volontario ma altrettanto spesso di discutibile natura, è del tutto incontrollato e di dimensioni abnormi. Le condizioni di viaggio, il numero di animali trasportati, l'opportunità di trasbordarli da una regione all'altra, rendendoli tra l'altro assai difficilmente recuperabili in caso di smarrimento da parte di proprietari privati, non presentano le adeguate garanzie di tutela per il benessere e per l'incolumità dei medesimi. Per quanto riguarda i trasporti all'estero, innumerevoli volte sono stati individuati e fermati mezzi carichi di gabbie contenenti animali sedati o in condizione di grande sofferenza, molti dei quali deceduti dopo i sequestri.

Troppo spesso la mancanza di chiarezza e omogeneità del combinato disposto del quadro normativo europeo e nazionale è utilizzata per dare una parvenza di legalità a un vero e proprio traffico commerciale di animali, in pieno contrasto con la normativa vigente. In particolare i gatti, non essendo censiti in alcun Paese, sono particolarmente indifesi e la loro agevole « movimentazione » li rende particolarmente esposti a ogni tipo di rischio. A nulla sono valsi i tentativi ministeriali di dare un indirizzo interpretativo alle norme nazionali.

Per tali ragioni, per impedire la tratta degli animali randagi spesso utilizzati per finalità di sperimentazione animale, occorre modificare la legge 14 agosto 1991, n. 281, disponendo:

a) l'obbligo per i proprietari di cani e di gatti di identificare tramite *microchip* i loro animali di affezione. Obbligo attualmente previsto in Italia solo per i cani e non da fonte normativa primaria. Si dispone, inoltre, che i cani randagi e i gatti delle colonie feline siano identificati dal servizio veterinario pubblico e iscritti nel-

l'anagrafe degli animali di affezione a nome del comune di appartenenza;

b) l'obbligo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di estendere le attuali anagrafe canine anche alla registrazione dei gatti. Entro, quindi, centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, dovranno adeguare le procedure per l'istituzione e la gestione della nuova anagrafe che sarà denominata « degli animali di affezione ». La nuova anagrafe degli animali di affezione sarà, inoltre, centralizzata per permettere una consultazione *on line* tramite il sito *internet* del Ministero della salute;

c) l'espresso divieto della cessione a Paesi dove non esistono condizioni di reciprocità oppure intenti condivisi e garanzie sulla rintracciabilità degli animali;

d) un sistema sanzionatorio per i responsabili dei canili e dei gattili sanitari che vengono meno al rispetto del suddetto divieto e per i proprietari di cani e gatti che non rispettano la normativa.

Con la presente proposta di legge si intende, quindi, rafforzare il principio di tutela affermato dalla legge n. 281 del 1991, orientata a impedire ogni forma di mercificazione e di maltrattamento degli animali di affezione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — (*Anagrafe degli animali di affezione*). — 1. Il proprietario di un cane o di un gatto deve provvedere a far identificare l'animale e a farlo registrare nell'anagrafe degli animali di affezione entro il secondo mese di vita e comunque prima di cederne il possesso o la proprietà a terzi. I cani randagi e i gatti delle colonie feline sono identificati dal servizio veterinario pubblico e iscritti nell'anagrafe degli animali di affezione a nome del comune di appartenenza.

2. L'identificazione e la registrazione di cui al comma 1 sono effettuate, rispettivamente, mediante inoculazione sottocutanea di un *microchip* e contestuale iscrizione dell'animale di affezione nella relativa anagrafe regionale.

3. I possessori di cani già identificati mediante tatuaggio sono tenuti a fare inoculare il *microchip* dal servizio veterinario pubblico o dai medici veterinari liberi professionisti accreditati presso il Servizio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. L'adempimento di cui al comma 3 deve essere effettuato dal servizio veterinario pubblico o dai medici veterinari liberi professionisti accreditati, secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il servizio veterinario pubblico o il medico veterinario libero professionista accreditato presso il Servizio sanitario nazionale che provvede all'inoculazione del *microchip* rilascia un documento attestante l'iscrizione nell'anagrafe degli animali di affezione e la tracciabilità dell'ani-

male. Tale documento, che accompagna l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà è denominato carta d'identità dell'animale di affezione. Il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, predispose il modello della carta d'identità dell'animale di affezione.

6. I medici veterinari liberi professionisti accreditati presso il Servizio sanitario nazionale, nell'espletamento della loro attività professionale verificano la presenza e la leggibilità del *microchip* e, nel caso di mancanza o di illeggibilità dello stesso, devono provvedere all'inoculazione del *microchip* o, in caso di rifiuto da parte del proprietario, informare per iscritto il servizio veterinario pubblico.

7. Il *microchip* di identificazione dei cani e dei gatti può essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti iscritti in un apposito registro istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero della salute.

8. All'atto dell'iscrizione nel registro dei produttori e dei distributori di *microchip*, il Ministero della salute assegna loro una serie numerica di codici identificativi elettronici. È vietato utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal Ministero della salute.

9. I *microchip* possono essere venduti solo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle aziende sanitarie locali, ai medici veterinari liberi professionisti accreditati presso il Servizio sanitario nazionale e alle facoltà di medicina veterinaria che hanno un ambulatorio aperto al pubblico.

10. I produttori e i distributori di *microchip* garantiscono tracciabilità dei lotti dei *microchip* venduti.

11. La polizia municipale, i servizi veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti accreditati presso il Servizio sanitario nazionale devono fornirsi di dispositivi di lettura dei *microchip* ISO compatibili entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

## ART. 2.

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è sostituito dai seguenti:

« 5. Ai cani vaganti senza il *microchip* o con *microchip* illeggibile, nonché ai cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, deve essere inoculato il *microchip* sottocutaneo; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococchi e altre malattie trasmissibili.

*5-bis.* In nessun caso i cani vaganti o presenti nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 o i gatti presenti nelle colonie feline possono essere ceduti a Paesi la cui normativa sui maltrattamenti degli animali di affezione e sul loro utilizzo per finalità di sperimentazione scientifica contrasta con la legislazione italiana. Il divieto è esteso anche ai Paesi che non dispongono di un'anagrafe canina e felina obbligatoria. Il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce annualmente la lista dei Paesi le cui normative sulla protezione degli animali contrastano con quelle italiane, limitando o vietando le cessioni degli animali di affezione.

*5-ter.* Il Governo si impegna a favorire in ambito europeo o con singoli Stati, anche al di fuori dell'Unione europea, la stipula di accordi e protocolli internazionali di adozioni di animali d'affezione, nel rispetto della normativa nazionale ».

## ART. 3.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, sulla base di criteri stabiliti

d'intesa con il Ministero della salute, le procedure per l'istituzione e per la gestione delle anagrafi degli animali di affezione e le modalità di costituzione della relativa banca dati, consultabile nei rispettivi siti *internet*, nonché la disponibilità dei dati necessari alla programmazione e alla verifica a livello centrale. Il sito *internet* del Ministero della salute garantisce la ricerca, attraverso un meta motore, dei codici identificativi delle banche dati regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano lo scambio dei dati delle rispettive anagrafi degli animali di affezione.

2. Le regioni provvedono a definire, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentiti gli Ordini professionali dei medici veterinari, le associazioni animaliste più rappresentative a livello regionale o nazionale, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale riconosciute, i criteri per il risanamento dei canili e dei gattili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per gli animali presenti e il rispetto delle norme igienico-sanitarie. A tale fine sono sottoposte al costante controllo sanitario dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali con almeno un'ispezione quadrimestrale senza preavviso, e alla vigile presenza di volontari di almeno un'associazione animalista che abbia i requisiti previsti dal comma 3, nonché regolarmente iscritta ai relativi albi regionali o che sia stata riconosciuta organizzazione non lucrativa di utilità sociale. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza ».

#### ART. 4.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane o gatto all'anagrafe degli

animali d'affezione, di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro trecento.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane o il gatto all'anagrafe degli animali d'affezione, di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo all'inoculazione sottocutanea del *microchip*, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro trecento ».

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono inseriti i seguenti:

« *6-bis*. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 che cedono cani o gatti a Paesi vietati ai sensi del comma *5-bis* dell'articolo 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro mille per ogni cane o gatto fino ad un massimo di euro diecimila. Qualora per il suddetto reato un soggetto sia stato già punito e l'autorità competente conferma la reiterazione del reato, alla sanzione è aggiunta l'immediata rimozione dall'incarico e, se la struttura è privata, la revoca della convenzione con il comune o con l'ente affidatario. Il comune o l'ente in questione provvede con celerità ad assegnare la struttura a soggetti in grado di dare maggiori garanzie.

*6-ter*. I medici veterinari liberi professionisti accreditati presso il Servizio sanitario nazionale, che violano il comma 6 dell'articolo *1-bis* sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro tremila.

*6-quater*. I soggetti produttori e distributori di *microchip* iscritti al registro di cui all'articolo *1-bis*, comma 7, che violano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo *1-bis* sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro diecimila a euro ventimila ».

